

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1584

Vol. 1972/0221

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1584 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1972

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole generali relative alla determinazione,  
nel settore della pesca, delle zone di sbarco assai lontane dai  
principali centri di consumo della Comunità

---

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo d'orientamento valido durante il 1973 in  
Irlanda per le passere di mare

---

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che determina le regole generali del regime degli importi  
compensativi per le passere di mare

---

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

## RELAZIONE

Proposta di regolamento che stabilisce le regole generali relative alla determinazione nel settore della pesca nelle zone di sbarco assai lontane dai principali centri di consumo della Comunità.

Il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, prevede all'articolo 10, paragrafo 4 che al prezzo di ritiro di cui al primo comma dello stesso paragrafo possono essere applicati, per zone assai lontane, coefficienti di adattamento, al fine di garantire ai produttori di dette zone l'accesso ai mercati in condizioni soddisfacenti.

Il presente regolamento fissa le regole generali relative alla determinazione di tali zone di sbarco.

Proposta di regolamento che fissa il prezzo d'orientamento valido per il 1973 in Irlanda per le passere di mare.

Conformemente agli articoli 51 e 98 del summenzionato atto allegato al trattato di adesione, i prezzi d'orientamento del settore dei prodotti della pesca da applicare in ciascuno Stato membro devono essere fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in questo settore, rispettando criteri particolari. Nella maggior parte dei casi, questi prezzi sono fissati allo stesso livello. Dato che l'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2142/70 non è applicabile ai prodotti per i quali i prezzi nei nuovi Stati membri sono più elevati che nella Comunità originaria, è necessario fissare un prezzo d'orientamento specifico per le passere di mare in Irlanda. Il presente regolamento modifica il regolamento che fissa il prezzo d'orientamento per i prodotti della pesca elencati all'allegato I lettere A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70 per la campagna di pesca 1973, fissando il prezzo d'orientamento per le passere di mare in Irlanda.

.../...

Incidenza finanziaria :

L'applicazione di coefficienti di adattamento per talune zone assai lontane dai principali centri di consumo della Comunità ridurra le spese finanziarie. Questa riduzione non può tuttavia essere valutata, poiché non è possibile prevedere quando saranno costituite organizzazioni di produttori ed eventualmente in quale misura esse applicheranno i prezzi di ritiro comunitario.

Per quanto riguarda la fissazione del prezzo d'orientamento per le passere di mare in Irlanda, non è prevedibile alcuna spesa finanziaria, dato che molto probabilmente, stando alle informazioni fornite dagli esperti irlandesi, non ci saranno ritiri dal mercato.

Dato che i prezzi d'orientamento per gli altri prodotti della pesca elencati all'allegato I lettere A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70 saranno, nei tre nuovi Stati membri, identici a quelli della Comunità originaria, l'incidenza finanziaria che risulta dalla fissazione di questi prezzi è aumentata di un importo di 2 milioni di u.c., importo calcolato sulla base delle comunicazioni dei tre nuovi Stati membri.

L'importo di 2 milioni di u.c. è costituito dagli importi seguenti :

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Regno Unito : | 1.000.000. U.C. |
| Danimarca :   | 700.000 U.C.    |
| Irlanda :     | 300.000 U.C.    |
|               | <hr/>           |
|               | 2.000.000 U.C.  |
|               | <hr/>           |

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole generali relative alla determinazione, nel settore della pesca, delle zone di sbarco assai lontane dai principali centri di consumo della Comunità.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica di nuovi Stati membri, firmato a Bruxelles il 22 febbraio 1972 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per garantire ai produttori nelle zone di sbarco assai lontane dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso ai mercati in condizioni soddisfacenti, al prezzo di ritiro di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70, possono essere applicati per tali zone coefficienti di adattamento;

considerando che è opportuno fissare le regole generali relative alla determinazione di queste zone di sbarco;

considerando che le distanze fra le zone di sbarco e i centri di consumo, le condizioni specifiche di trasporto, la situazione strutturale di talune zone e la struttura della domanda e dell'approvvigionamento rappresentano elementi che possono ostacolare l'accesso ai mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 236 del 27.10.1970, pag. 5  
<sup>(2)</sup> G.U. n. L 73 del 27. 3.1972, pag. 14.

Articolo 1

La determinazione delle zone di sbarco di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2142/70 deve essere effettuata tenendo conto:

- delle distanze fra le zone di sbarco e i principali centri di consumo della Comunità;
- delle condizioni specifiche di trasporto che possono ostacolare l'accesso ai mercati in condizioni soddisfacenti;
- della situazione strutturale particolare in alcune zone ai fini di un normale smercio della produzione;
- della struttura della domanda e dell'approvvigionamento, in particolare delle condizioni in cui può essere garantito l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1<sup>a</sup> gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio  
Il Presidente

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo d'orientamento valido durante il 1973 in Irlanda  
per le passere di mare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica di nuovi Stati membri, firmato a Bruxelles il 22 febbraio 1972 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, qui appresso denominato "atto",

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo gli articoli 51 e 98 dell'atto i prezzi d'orientamento del settore dei prodotti della pesca che devono essere applicati in ciascun nuovo Stato membro devono essere fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati di questo settore e rispettando criteri particolari; che tali criteri prevedono, per la Danimarca e per l'Irlanda, la fissazione del prezzo d'orientamento a un livello che consenta ai produttori di questo settore di ottenere ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente e, per il Regno Unito, questa fissazione a un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca a un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione;

considerando che dall'articolo 151 dell'atto risulta che l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria del settore dei prodotti della pesca è differita fino al 1° febbraio 1973; che tale data coincide con quella definita dall'articolo 98 dell'atto per il primo ravvicinamento dei prezzi d'orientamento fissati dai nuovi Stati membri ai prezzi comuni; che è quindi opportuno, in tali condizioni, fissare i prezzi d'orientamento particolari per questi Stati membri, validi dal 1° febbraio 1973, tenendo conto del primo ravvicinamento che deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 52 dell'atto;

.../...

---

(1) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.

considerando che l'applicazione delle summenzionate disposizioni induce a prendere in considerazione per i nuovi Stati membri, nella maggior parte dei casi, i prezzi d'orientamento fissati dal regolamento (CEE) n. /72 del Consiglio, del , che fissa i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati all'allegato II lettere A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70 per la campagna di pesca 1973 <sup>(2)</sup>; che un unico prezzo di orientamento deve essere fissato a un livello diverso da quello dei prezzi comuni e precisamente quello applicabile in Irlanda alle passere di mare; che è necessario modificare in tal senso il summenzionato regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

---

(<sup>2</sup>) G.U. n. L del pag. .

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n.            /72 del Consiglio del            \*, viene  
inserito un articolo 1 bis dal seguente tenore :

"Articolo 1 bis

A decorrere dal 1° febbraio 1973, in deroga all'articolo 1, il prezzo d'orientamento valido fino al 31 dicembre 1973 in Irlanda per le passere di mare è fissato come segue :

| Specie          | Prodotto (1)         |            |                             | Prezzo di orientamento<br>(in u.c./t) |
|-----------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 | Categoria di qualità | Dimensione | Presentazione               |                                       |
| Passere di mare | A                    | 3          | senza visceri,<br>con testa | 430                                   |

(1) La categoria di qualità, la dimensione e la presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio  
Il Presidente

\* regolamento citato nel terzo considerando.

## RELAZIONE

- I. 1. Per compensare le differenze nei livelli dei prezzi nella Comunità nella sua composizione originaria (qui appresso denominata i "Sei") e nei nuovi Stati membri, l'articolo 55, paragrafo 1 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (qui appresso denominato "atto") prevede che nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione originaria i nuovi Stati membri applichino importi compensativi. Negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi, i prelievi e le restituzioni all'esportazione sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati in funzione di questi importi compensativi.
2. Nel settore dei prodotti della pesca, c'è un solo prodotto per il quale è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 52 dell'atto e cioè dal 1° febbraio 1973, un prezzo d'orientamento specifico, nonché instaurare un regime di importi compensativi: si tratta della pesserà di mare in Irlanda.
3. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 dell'atto, reso applicabile dalle disposizioni dell'articolo 98 dello stesso atto, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché fra quest'ultimi e i paesi terzi sono uguali alla differenza fra i prezzi fissati dal nuovo Stato membro interessato e il prezzo comune.
4. Per quanto riguarda la fissazione degli importi compensativi della pesca, l'articolo 99 dell'atto prevede che tali importi compensativi vengano corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
5. Negli scambi dell'Irlanda con i paesi terzi, l'aliquota del dazio doganale fissata per l'Irlanda è indicata a quella applicata dalla Comunità nei confronti degli stessi paesi terzi. Conseguentemente, negli scambi fra l'Irlanda e i paesi terzi, l'incidenza dei dazi doganali non va presa in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo.

....//...

6. Negli scambi intracomunitari gli importi di compensazione sono intesi a consentire la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti fra Stati membri con livelli di prezzi diversi. Affinché questo obiettivo possa essere raggiunto è necessario che gli importi - uguali alla differenza fra il prezzo d'orientamento delle passere di mare fissato per l'Irlanda e il prezzo d'orientamento comune - siano adattati in funzione dell'incidenza del dazio doganale. Questa incidenza viene determinata in modo diverso a seconda che si tratti dell'importazione in Irlanda o dell'esportazione da questo paese verso gli altri paesi della Comunità:

- All'importazione in Irlanda le passere di mare aventi le caratteristiche commerciali dei prodotti per i quali è fissato il prezzo d'orientamento, l'incidenza è determinata applicando i dazi doganali irlandesi al prezzo d'orientamento comune. Questo prezzo è infatti il più rappresentativo dei prezzi dei prodotti esportati dagli Stati membri diversi dall'Irlanda. L'incidenza così calcolata viene detrattata dall'importo di base, quando l'Irlanda importa in provenienza dai Sei e dagli altri nuovi Stati membri.
- All'esportazione l'incidenza è uguale alla differenza fra il prezzo d'orientamento comune e un importo che, tenuto del dazio doganale applicato dallo Stato membro importatore, sarebbe uguale a detto prezzo d'orientamento (1). All'esportazione verso i Sei e gli altri nuovi Stati membri è tale importo che viene ad aggiungersi all'importo di base.

---

(1) Esempio : Supponiamo che il prezzo del mercato in Irlanda sia di 150 U.C., il prezzo d'orientamento comune di 100 U.C. e il dazio doganale dello Stato membro importatore del 15%. Quando l'Irlanda esporta verso gli altri Stati membri l'importo di base sarebbe uguale a  $(150 - 100) = 50$  U.C.; gli altri Stati membri applicano questi dazi doganali. L'incidenza del dazio doganale, fattore correttivo che nella fattispecie deve aggiungersi all'importo di base, deve essere calcolata in modo da ridurre il prezzo del prodotto irlandese fino a un livello che, tenuto conto del dazio doganale dello Stato membro importatore, raggiunga il livello del prezzo d'orientamento comune. L'importo compensativo è quindi composto dall'importo di base (50) e dall'incidenza del dazio doganale (x). Nel nostro esempio l'elemento x sarebbe uguale a 100 (prezzo d'orientamento comune) -  $\frac{100}{115} \times 100 = 86,95$  U.C. L'importo compensativo è quindi uguale a

$50 \text{ U.C.} + 13,05 \text{ U.C.} = 63,05 \text{ U.C.}$  Grazie alla concessione di questo importo le esportazioni irlandesi sono rese meno care. Conseguentemente il loro prezzo sarà di  $150 - 63,05 = 86,95$  U.C. L'applicazione del dazio doganale a questo prezzo ( $115\% \times 86,95$ ) porterà il prezzo a 100 U.C.

.../...

7. Per le passere aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle considerate nella fissazione dei prezzi d'orientamento, cioè per i prodotti diversi dal prodotto pilota, i prezzi d'orientamento che entrano nel calcolo dell'importo compensativo devono essere corretti in funzione delle differenze di qualità. Questa correzione viene effettuata mediante coefficienti di adattamento di qualità.
8. L'articolo 55, paragrafo 4 dell'atto prevede che non venga fissato nessun importo compensativo qualora l'applicazione delle disposizioni in questione conduca a un importo minimo. Si propone di applicare questa disposizione quando l'importo compensativo è inferiore a 0,5 U.C. /100 chilogrammi. Inoltre, nel quadro dell'applicazione forfettaria, si propone che quando l'incidenza del dazio doganale è inferiore a 1 U.C. /100 chilogrammi l'importo compensativo sia uguale all'importo di base.
9. Incidenza finanziaria :

Il regolamento prevede la concessione di importi compensativi soltanto all'esportazione dall'Irlanda. Secondo le informazioni che lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, tali esportazioni non sono state effettuate in passato ed è improbabile che siano effettuate in un prossimo futuro.

Per questo si può ritenere che l'incidenza finanziaria del regolamento sia trascurabile.

Applicazione delle disposizioni  
previste dall'atto di adesione in materia agricola

Nel quadro della procedura contemplata dalla risoluzione del 20 luglio 1972, il Consiglio delle Comunità europee, consultato il Comitato interinale, si è dichiarato d'accordo, nella sua sessione del . , sul testo del progetto del regolamento qui appresso allegato, che gli è stato sottoposto dalla Commissione e che sarà formalmente adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di adesione, conformemente alle procedure previste dal tale trattato.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che determina le regole generali del regime degli importi  
compensativi per le passere di mare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica di nuovi Stati membri, firmato a Bruxelles il 22 febbraio 1972 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1 dell'atto ad esso allegato, qui appresso denominato "atto",

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione di prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni; che nel settore dei prodotti della pesca è stato fissato un prezzo d'orientamento diverso dal livello dei prezzi d'orientamento comuni; che tale prezzo è valido in Irlanda per le passere di mare;

considerando che a norma dell'articolo 55 dell'atto le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che in tali condizioni gli importi compensativi applicabili negli scambi dell'Irlanda sono uguali alla differenza fra i prezzi fissati per questo nuovo Stato membro e i prezzi comuni, corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali;

considerando che negli scambi dell'Irlanda con i paesi terzi quest'incidenza non deve essere presa in considerazione, poiché l'aliquota dei dazi doganali riscossi da questo nuovo Stato membro nei confronti di detti paesi è identica a quella applicata nei confronti degli stessi paesi terzi da parte della Comunità nella sua composizione originaria;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.

considerando che negli altri scambi dell'Irlanda quest'incidenza deve essere valutata forfettariamente sulla base dei prezzi d'orientamento e tenuto conto del fatto che, in caso di concessione dell'importo compensativo, i prezzi del paese importatore comprendono già l'incidenza del dazio doganale;

considerando che per le passere di mare aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle considerate nella fissazione dei prezzi d'orientamento i prezzi d'orientamento che entrano nel calcolo dell'importo compensativo devono essere corretti in funzione delle differenze di qualità; che questa correzione può essere effettuata mediante coefficienti calcolati sulla base di quelli fissati nel quadro del regime dei prezzi di ritiro dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 4 dell'atto prevede che non venga fissato nessun importo compensativo qualora il calcolo del medesimo conduca a un importo minimo; che è quindi opportuno fissare l'importo che si presume possa riflettere questa esigenza;

considerando che negli scambi intracomunitari gli importi di compensazione sono intesi a consentire la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti fra due Stati membri aventi livelli di prezzo diversi e che/è quindi opportuno riscuotere un importo compensativo in caso di importazione nello Stato membro avente un livello di prezzi più elevato, nella fattispecie in Irlanda, e, inversamente, di versare tale importo in caso di esportazione dall'Irlanda verso gli altri Stati membri che hanno un livello di prezzi più basso;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 1 a) dell'atto, secondo cui gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore, significa che il compito di riscuotere o di versare tali importi incombe allo Stato membro il cui livello dei prezzi è più elevato, nella fattispecie l'Irlanda;

considerando che è opportuno prevedere la fissazione delle modalità concernenti la riscossione e il versamento degli importi compensativi in modo da evitare deviazioni di traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

Articolo 1

Per le passere di mare (voce 03.01 b I o) della tariffa doganale comune, gli importi compensativi sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

Articolo 2

1. Negli scambi fra l'Irlanda, da una parte, e gli altri nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, dall'altra, gli importi compensativi sono composti di due elementi :
  - a) l'importo compensativo di base, qui appresso denominato "importo di base"
  - b) l'incidenza del dazio doganale.
2. Negli scambi fra l'Irlanda ed i paesi terzi, l'incidenza del dazio doganale non viene presa in considerazione nel calcolo dell'importo compensativo.

Articolo 3

1. Per le passere di mare aventi le caratteristiche commerciali del prodotto per il quale è fissato il prezzo d'orientamento, l'importo di base e, negli scambi dell'Irlanda con i paesi terzi, l'importo compensativo sono uguali alla differenza fra il prezzo d'orientamento delle passere fissato per l'Irlanda ed il prezzo d'orientamento comune di questo prodotto.
2. Per gli altri prodotti della voce 03.01 B I o), gli importi di cui al paragrafo 1 sono uguali alla differenza di cui al paragrafo precedente, con l'applicazione di coefficienti di adattamento di qualità.
3. L'incidenza del dazio doganale è l'importo fissato forfettariamente che esprime l'incidenza dell'applicazione dei dazi doganali sul prezzo del prodotto importato.

.../...

Articolo 4

1. All'importazione in Irlanda delle passere di mare aventi le caratteristiche commerciali del prodotto per il quale è fissato il prezzo di orientamento, in provenienza dagli altri nuovi Stati membri e dalla Comunità nella sua composizione originaria, l'incidenza del dazio doganale è determinata applicando al prezzo di orientamento comune il dazio doganale applicato dall'Irlanda alle importazioni di queste provenienze.
2. All'importazione in Irlanda degli altri prodotti contemplati alla voce 03.01 B I o) della tariffa doganale comune in provenienza dagli altri nuovi Stati membri e dalla Comunità nella sua composizione originaria, l'incidenza del dazio doganale è determinata conformemente al paragrafo 1, applicando inoltre al prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento di qualità.

Articolo 5

1. All'esportazione dall'Irlanda delle passere di mare aventi le caratteristiche commerciali del prodotto per il quale è fissato il prezzo d'orientamento a destinazione degli altri nuovi Stati membri e della Comunità nella sua composizione originaria, l'incidenza del dazio doganale è stabilita applicando l'aliquota del dazio doganale valido nello Stato membro importatore all'importo che, aumentato in conseguenza, raggiungerebbe il livello del prezzo d'orientamento comune.
2. All'esportazione dall'Irlanda degli altri prodotti contemplati alla voce 03.01 B I o) della tariffa doganale comune a destinazione degli altri nuovi Stati membri e della Comunità nella sua composizione originaria, l'incidenza del dazio doganale è stabilita conformemente al paragrafo 1, applicando al prezzo d'orientamento i coefficienti di adattamento di qualità.

.../...

#### Articolo 6

I coefficienti di adattamento di qualità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, sono stabiliti sulla base di quelli definiti in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dall'atto.

#### Articolo 7

1. All'importazione in Irlanda in provenienza dagli altri nuovi Stati membri e dalla Comunità nella sua composizione originaria, l'importo di base è diminuito dell'incidenza del dazio doganale.
2. All'esportazione dall'Irlanda verso gli altri Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, l'importo di base è aumentato dall'incidenza del dazio doganale.

#### Articolo 8

Gli importi compensativi sono riscossi dall'Irlanda all'importazione e versati all'esportazione; essi vengono ad aggiungersi alle restituzioni all'esportazione.

#### Articolo 9

1. Se l'incidenza del dazio doganale è inferiore a 1 unità di conto per 100 Kg, l'importo compensativo è uguale all'importo di base.
2. Un importo compensativo inferiore a 0,5 unità di conto per 100 kg non viene fissato.

#### Articolo 10

L'importo compensativo applicato è quello vigente il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

#### Articolo 11

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le modalità di versamento, di riscossione e di rimborso degli importi compensativi da adottare, soprattutto per evitare deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
2. Gli importi compensativi sono fissati secondo la stessa procedura.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 236 del 27.10.1970, pag. 5

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente